



## Pubblicazione dei contributi pubblici: la scadenza del 30 giugno

**Nota informativa n. 29 del 20/06/2022**

Per quest'anno nessuna proroga in vista: le associazioni sono chiamate a pubblicare sul proprio sito internet i contributi pubblici percepiti entro il 30 di giugno.

### ***Chi è tenuto ad espletare l'adempimento?***

I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza sono:

- a) associazioni, Onlus, fondazioni;
- b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
- c) soggetti che svolgono attività di impresa tra cui le imprese sociali e le società sportive dilettantistiche.

### ***Con riferimento a quali emolumenti?***

Qui di seguito si offrono alcune indicazioni in merito agli emolumenti da indicare e quelli da non indicare:

1) si considerano esclusivamente gli importi percepiti a titolo di contributo mentre non sono più da indicare – a seguito della riformulazione del comma 125 - gli apporti di natura corrispettiva, ossia quelli che trovano la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo;

2) l'adempimento scatta quando i contributi ricevuti (vale il principio di cassa) sono di importo pari o superiore a euro 10.000 (tale importo deve intendersi riferito non al singolo contributo ricevuto ma alla sommatoria dei contributi pubblici ricevuti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella [Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019](#));

3) sono da comunicare non tutti i contributi pubblici ma quelli provenienti esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per cui sono state eliminate dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA. ancorché l'art.2 bis del Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 - citato dall'art. 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 nella versione attualmente in vigore - comprenda tra i soggetti eroganti con riferimento ai quali scatta l'obbligo pubblicitario le "società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

Ne consegue che secondo il Ministero devono essere comunicati esclusivamente i contributi provenienti da:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,



- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- il CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore;

4) non devono essere pubblicati gli ausili pubblici aventi carattere generale, ossia quei benefici concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Si ritiene pertanto non dovuto l'inserimento del contributo del **cinque per mille** (in tal senso [Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 25 giugno 2021](#)) mentre in assenza di indicazioni di prassi si consiglia di computare – ed eventualmente quindi pubblicare – le informazioni sui contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori” non qualificandosi come contributi a carattere generale.

### ***Cosa devo comunicare?***

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (es: “liberalità”, “contributo per il progetto ALFA”)

2

### ***Come lo devo comunicare?***

Le modalità divergono a seconda della tipologia di contribuente:

- **per le associazioni e fondazioni è necessario** pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce (in tal senso [Circolare del Ministero del lavoro n. 2 dell'11/1/2019](#));
- **per le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa si procede** sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria;
- **per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria**, la pubblicazione degli aiuti di Stato viene effettuata in nota integrativa;
- **per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c. l'obbligo è assolto mediante pubblicazione nel sito internet o sulla pagina internet dell'eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce.



### ***Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento?***

La **sanzione è pari all'1% delle somme incassate** (con un **importo minimo di 2.000 euro**), oltre all'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la **restituzione integrale** delle somme ricevute.

### ***La disciplina di riferimento***

- 1) la [Legge 4 agosto 2017, n. 124](#), articolo 1, commi 125-129 così come modificata dall'articolo 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34
- 2) la [Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019](#);
- 3) la [Circolare n. 6 del 25 giugno 2021](#).